

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

(Ai sensi del D. Lgs. 24/2023)

SOMMARIO

PREMESSA

1. **AMBITO DI APPLICAZIONE**
 - 1.1. Ambito soggettivo di applicazione
 - 1.2. Ambito oggettivo di applicazione
2. **PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**
 - 2.1. Canale interno di segnalazione
 - 2.1.1 Modalità operative di utilizzo della piattaforma informatica
 - 2.1.2. Esame e valutazione delle segnalazioni
 - 2.2. Canale esterno di segnalazione
 - 2.3. Divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità
3. **TUTELA DEL SEGNALANTE**
4. **INFORMATIVA PRIVACY**
5. **ALLEGATI**
 - 5.1. Informativa privacy nel caso di segnalazione di illeciti (whistleblowing) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
 - 5.2. Lettera affidamento incarico responsabile segnalazioni whistleblowing ex D. Lgs. 24/2023
 - 5.3. Modulo trasmissione segnalazione whistleblowing

PREMESSA

La presente disciplina si applica a **WELCOME S.R.L.** (di seguito anche la "Società") e ha lo scopo di dare attuazione e disciplinare il sistema di segnalazione di irregolarità, violazioni e illeciti nell'ambito dell'attività svolta dalla Società.

In particolare, la presente procedura recepisce quanto previsto dal **Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24** (di seguito anche il "Decreto"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 marzo 2023, con il quale l'ordinamento giuridico italiano ha

recepito la **Direttiva UE 2019/1937** in materia di “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” (cd. disciplina whistleblowing).

Il Decreto ha innovato la disciplina nazionale previgente, racchiudendo in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti segnalanti condotte illecite poste in essere in violazione non solo di disposizioni europee, ma anche nazionali, purché fondate su motivi ragionevoli e lesive dell’interesse pubblico e/o dell’integrità dell’ente.

Obiettivo della disciplina europea e nazionale è fissare norme minime comuni al fine di garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle norme nazionali richiamate dal Decreto, attraverso la creazione di sicuri canali di comunicazione, sia interni che esterni all’organizzazione.

Il sistema di segnalazione qui regolato ha rilevanza anche ai fini del **D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231** adottato da Welcome S.r.l. e la presente procedura è da considerarsi parte integrante del **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** della Società. La stessa è approvata dall’organo amministrativo della Società che, su proposta dell’**Organismo di Vigilanza**, la aggiorna ed integra in caso di modifiche normative, organizzative o procedurali.

La presente procedura assume lo scopo di implementare i canali informativi già previsti dal Modello 231 adottato dalla Società al fine di garantire la ricezione, l’analisi e il trattamento delle segnalazioni relative a illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e/o violazioni del Modello, del Codice Etico e delle disposizioni normative richiamate dal D.Lgs. 24/2023, nonché di definire una loro corretta gestione da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Altresì, la presente procedura mira a:

- garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’Autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
- garantire un’adeguata tutela del soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o discriminatorie, dirette o indirette, collegate direttamente o indirettamente alla segnalazione;
- assicurare un canale specifico, indipendente, autonomo e sicuro cui affidare la gestione delle segnalazioni.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al **Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, al **D.Lgs. 196/2003**, come modificato dal **D.Lgs. 101/2018**, nonché alle ulteriori disposizioni applicabili.

Oltre che sulla base dei citati provvedimenti normativi, la procedura è stata redatta tenendo conto anche di quanto previsto dal:

- a. **Codice Etico** di Welcome S.r.l., nella versione pro tempore vigente;
- b. **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** adottato da Welcome S.r.l., nella versione pro tempore vigente.

La segnalazione whistleblowing è la segnalazione inviata da un soggetto qualificato avente ad oggetto condotte illecite, violazioni o irregolarità di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, collaborazione o comunque del proprio inserimento nel contesto lavorativo della Società.

Il segnalante è colui o colei che segnala, divulga pubblicamente ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 24/2023.

Attribuendo al riferimento normativo al "contesto lavorativo" un'accezione coerente con la ratio del Decreto, occorre fare riferimento a un perimetro applicativo ampio, non limitato ai soli rapporti di lavoro subordinato in senso stretto. Pertanto, la presente normativa si applica ai destinatari del Modello 231 e/o del Codice Etico e segnatamente a:

- l'organo amministrativo e il legale rappresentante;
- l'Organismo di Vigilanza;
- i dipendenti;
- quanti, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per la Società e siano sotto il controllo e la direzione della stessa, quali, a titolo esemplificativo, stagisti, tirocinanti, lavoratori somministrati, collaboratori a progetto o assimilati;
- quanti, pur esterni alla Società, operino direttamente o indirettamente, in maniera stabile o occasionale, per la medesima, quali, a titolo esemplificativo, collaboratori, consulenti, fornitori, appaltatori, subappaltatori, partner commerciali, clienti, candidati e potenziali fruitori dei servizi.

La procedura whistleblowing si applica anche nel caso di segnalazioni provenienti da un ex dipendente, qualora le informazioni oggetto di segnalazione siano state acquisite durante lo svolgimento del rapporto successivamente cessato, nonché nel caso in cui il rapporto non

sia ancora iniziato, purché le informazioni siano state apprese durante la fase di selezione o in altre fasi precontrattuali.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Tra i soggetti che operano nel settore privato, il Decreto distingue differenti categorie di enti ai fini dell'applicazione della disciplina whistleblowing, tenendo conto:

1. del numero medio di lavoratori subordinati impiegati nell'ultimo anno;
2. dell'eventuale operatività in settori c.d. sensibili;
3. dell'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Atteso che **Welcome S.r.l.** ha adottato un **Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001**, la Società rientra nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina whistleblowing almeno con riferimento alle segnalazioni riguardanti illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e violazioni del Modello 231.

Ove inoltre ricorrano i presupposti dimensionali e/o organizzativi previsti dal Decreto, la disciplina trova applicazione anche con riferimento alle ulteriori violazioni contemplate dal D.Lgs. 24/2023.

1.2. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

L'ambito oggettivo di applicazione della disciplina è articolato e si fonda su un sistema di obblighi e tutele che varia in funzione:

- dell'oggetto della violazione;
- della natura pubblica o privata del soggetto cui appartiene il segnalante;
- delle dimensioni dell'ente privato;
- dell'applicabilità allo stesso della disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001.

In generale, la disciplina si applica alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Per quanto riguarda Welcome S.r.l., le segnalazioni whistleblowing possono avere a oggetto:

a) violazioni della disciplina nazionale - con riferimento a:

- reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- violazioni del Codice Etico;
- violazioni dei protocolli e delle procedure interne costituenti presidio del Modello 231.

b) violazioni del diritto europeo e della normativa nazionale di attuazione - con particolare riferimento, tra l'altro, ai seguenti settori:

- contratti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali;
- sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- concorrenza e aiuti di Stato.

Rientrano inoltre nell'ambito oggettivo della procedura:

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori sopra richiamati.

Le segnalazioni possono altresì avere ad oggetto:

- informazioni relative a condotte dirette a occultare le violazioni sopra indicate;

- attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga possano ragionevolmente verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- fondati sospetti.

Sono invece escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura:

- le segnalazioni legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai rapporti individuali di lavoro, ovvero ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, salvo che integrino violazioni rilevanti ai sensi della presente procedura;
- le segnalazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- le segnalazioni concernenti violazioni già disciplinate in via obbligatoria da normative speciali che prevedano specifici canali di segnalazione, nei limiti e nei casi previsti dalla legge.

Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che le segnalazioni siano quanto più possibile circostanziate, fondate su elementi precisi e concordanti, riguardino fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non si basino su mere voci o indiscrezioni.

Le segnalazioni dovrebbero pertanto contenere, ove possibile:

- i dati identificativi del segnalante, salvo i casi di anonimato;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto;
- le generalità o altri elementi utili a identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- eventuali testimoni;
- eventuali documenti o altri elementi di riscontro.

Le segnalazioni anonime, pur non essendo automaticamente qualificabili come segnalazioni whistleblowing tipiche, ove risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, possono essere trattate come segnalazioni ordinarie e comunque registrate dal gestore della segnalazione. Qualora il segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso sono garantite le tutele previste dal Decreto.

Qualora una segnalazione whistleblowing pervenga a un soggetto diverso da quello individuato dalla Società quale gestore delle segnalazioni e sia evidente la sua natura whistleblowing, la stessa deve essere trasmessa senza ritardo e comunque entro sette

giorni al soggetto competente, senza trattenerne copia, dandone contestuale notizia al segnalante, ove possibile.

2. PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Decreto disciplina i canali e le modalità attraverso cui effettuare una segnalazione. In particolare, si distinguono tre fattispecie:

- a) segnalazione attraverso un canale interno all'ente;
- b) segnalazione mediante un canale esterno, istituito e gestito dall'ANAC;
- c) divulgazione pubblica.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di effettuare denunce all'Autorità giudiziaria o contabile, nei casi di rispettiva competenza.

Con riferimento alle tipologie e alle modalità di segnalazione, la disciplina cambia in base alle dimensioni dell'ente e alla natura pubblica o privata dello stesso. Nel settore privato operano infatti regimi differenti.

Le segnalazioni della Società possono:

- i. avere a oggetto condotte illecite o violazioni del Modello Organizzativo 231 ed essere effettuate attraverso il canale interno;
- ii. avere a oggetto violazioni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023 e, nei casi e alle condizioni di legge, essere effettuate attraverso il canale interno, il canale esterno gestito da ANAC, la divulgazione pubblica o la denuncia all'Autorità.

Il Decreto, pur non individuando un ordine gerarchico assoluto tra i diversi canali, introduce una logica di gradualità e priorità del canale interno, al fine di incentivare gli enti a dotarsi di sistemi organizzativi efficienti integrati nei propri sistemi di controllo interno e di realizzare un corretto bilanciamento tra tutela del segnalante e salvaguardia della reputazione dell'ente.

La Società si impegna a informare e formare i potenziali segnalanti sulle caratteristiche dei diversi canali, sulle condizioni per il loro utilizzo e sulle conseguenze di un uso improprio degli stessi.

2.1. CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

La Società attiva propri canali interni di segnalazione in modo da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e di ogni altro soggetto menzionato nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata all'**Organismo di Vigilanza**, quale soggetto autonomo, indipendente e specificamente deputato alla ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni, sulla base di apposito atto di affidamento.

Il segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificata o possa verificarsi una delle violazioni indicate nella presente procedura, ha la possibilità di effettuare una segnalazione mediante le seguenti modalità:

a) Piattaforma informatica dedicata

La Società ha attivato una piattaforma informatica dedicata, basata sul sistema **Whistleblower Software**, accessibile tramite apposito collegamento pubblicato sul sito internet della Società.

La piattaforma consente al segnalante di:

- creare una nuova segnalazione;
- attribuire un titolo sintetico alla segnalazione;
- scegliere se effettuare una segnalazione in forma confidenziale o anonima;
- descrivere in modo dettagliato i fatti;
- selezionare la categoria o l'area di riferimento della segnalazione;
- allegare documenti, file audio, immagini o altri elementi utili;
- salvare la password o il codice univoco generato dal sistema per accedere successivamente alla segnalazione e monitorarne lo stato.

La piattaforma costituisce il canale preferenziale di segnalazione interna, in quanto idonea a garantire elevati standard di riservatezza, integrità e sicurezza dei dati.

b) Segnalazione orale o incontro diretto

Il segnalante può chiedere un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza o effettuare segnalazione in forma orale.

Nel caso di incontro diretto, lo stesso viene organizzato entro un termine ragionevole. Nel corso dell'incontro viene redatto verbale, che dovrà essere confermato dal segnalante, ove possibile.

La segnalazione orale può essere documentata mediante verbale o registrazione, nei limiti consentiti dalla legge e previo consenso del segnalante ove richiesto.

c) Trasmissione cartacea

La segnalazione può essere trasmessa in forma cartacea, in busta chiusa recante all'esterno la dicitura: **“All’attenzione del gestore delle segnalazioni whistleblowing – riservata personale”**

indirizzata all’Organismo di Vigilanza presso la sede della Società o all’indirizzo che la Società renderà noto nelle modalità informative interne.

2.1.1 Modalità operative di utilizzo della piattaforma informatica

La Società ha attivato, quale canale interno di segnalazione, una piattaforma informatica dedicata basata sul sistema **Whistleblower Software**, accessibile tramite apposito collegamento pubblicato sul sito internet aziendale.

La piattaforma consente al segnalante di effettuare la segnalazione seguendo un percorso guidato.

In particolare, il soggetto segnalante:

- accede alla sezione dedicata e seleziona la funzione **“Crea segnalazione”**;
- inserisce un **titolo sintetico** della segnalazione, utile a consentire una prima classificazione del caso;
- sceglie se effettuare la segnalazione in forma **confidenziale** oppure **anonima**;
- fornisce una **descrizione dettagliata dei fatti**, indicando, ove possibile, luogo, data, soggetti coinvolti e ogni altra circostanza utile;
- seleziona, ove previsto dalla piattaforma, una **categoria** e il **reparto di riferimento** cui la segnalazione può essere associata;
- può inserire i propri **dati di contatto**, qualora desideri essere contattato al di fuori della piattaforma; tale inserimento è facoltativo;
- può allegare **documenti, immagini, file audio, video o altri elementi utili** alla verifica dei fatti segnalati;
- invia la segnalazione e riceve dal sistema una **password univoca**, che deve essere conservata con la massima cura, in quanto necessaria per accedere nuovamente alla segnalazione, monitorarne lo stato e ricevere eventuali richieste di chiarimento o aggiornamenti.

La piattaforma consente altresì al segnalante di accedere successivamente alla segnalazione già inviata attraverso la funzione di consultazione o aggiornamento della segnalazione esistente, utilizzando la password univoca generata dal sistema.

La password non è recuperabile da parte della Società o del gestore del sistema; pertanto, il segnalante è tenuto a conservarla con adeguata attenzione.

2.1.2. ESAME E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni, ossia l'Organismo di Vigilanza pro tempore della Società, provvede nel rispetto dei principi di imparzialità, autonomia, riservatezza, tempestività, obiettività, competenza e diligenza professionale.

Il gestore delle segnalazioni deve:

a) Rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento

Entro **sette giorni** dalla presentazione della segnalazione viene rilasciato al segnalante l'avviso di ricevimento. Tale riscontro non implica alcuna valutazione in ordine al contenuto della segnalazione, essendo unicamente volto ad informare il segnalante dell'avvenuta corretta ricezione.

L'avviso viene inoltrato al recapito indicato dal segnalante. In assenza di recapito o di strumenti tecnici per comunicare con il segnalante, la segnalazione sarà comunque trattata nei limiti della sua gestibilità.

b) Valutare la procedibilità

Attraverso un esame preliminare volto a verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione della disciplina whistleblowing.

c) Valutare l'ammissibilità

Verificando che la segnalazione risulti sufficientemente circostanziata e contenga, ove possibile, chiare indicazioni circa:

- circostanze di tempo e di luogo;
- descrizione dei fatti;
- soggetti coinvolti;
- eventuali elementi documentali.

Nel caso di segnalazione improcedibile o inammissibile, il gestore provvede alla relativa archiviazione, garantendo la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

d) Svolgere l'istruttoria

La persona incaricata di gestire le segnalazioni assicura che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati. A tal fine può, a titolo esemplificativo:

- acquisire direttamente gli elementi informativi necessari attraverso l'analisi della documentazione allegata o delle informazioni ricevute;

- coinvolgere altre strutture aziendali, nei limiti della stretta necessità e nel rispetto della riservatezza;
- avvalersi di consulenti o soggetti specializzati;
- procedere all'audizione di eventuali soggetti interni o esterni.

e) Dare riscontro al segnalante

Entro **tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento, o in mancanza di tale avviso entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il riscontro può consistere nell'informare il segnalante:

- dell'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- dell'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e della sua trasmissione agli organi competenti;
- dell'attività svolta fino a quel momento e/o dell'attività che si intende svolgere successivamente.

2.2. CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE

La Società informa e forma i potenziali segnalanti sulla possibilità e sulle modalità per procedere con la segnalazione attraverso il canale esterno gestito dall'**ANAC**, tenendo fermo il criterio di preferenza per il canale interno.

Il canale esterno è accessibile tramite la piattaforma dedicata messa a disposizione da ANAC, nonché secondo le ulteriori modalità previste dalla medesima Autorità.

Il ricorso al canale esterno è ammesso solo alle condizioni tassativamente previste dalla legge, e in particolare quando:

- i) nel contesto lavorativo non è previsto o non è attivo un canale interno obbligatorio;
- ii) la segnalazione interna non ha avuto seguito;
- iii) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna, la stessa non avrebbe seguito o che potrebbe subire ritorsioni;
- iv) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La Società informa altresì i potenziali segnalanti sulle conseguenze derivanti da un uso improprio dei canali di segnalazione esterna e di divulgazione pubblica.

2.3. DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA ALL'AUTORITÀ

La divulgazione pubblica è consentita nei soli casi previsti dal D.Lgs. 24/2023.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per il segnalante di rivolgersi all'Autorità giudiziaria o contabile, nei casi di rispettiva competenza.

3. TUTELA DEL SEGNALANTE

La Società, in ottemperanza alla normativa di riferimento e al fine di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente infondata, e garantisce che la segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione.

In particolare, la Società garantisce che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso, con obbligo per tutti coloro che siano coinvolti nella gestione della segnalazione di tutelarne la riservatezza, salvo i casi in cui:

- la segnalazione integri ipotesi di calunnia o diffamazione accertate nei termini di legge;
- la riservatezza non sia opponibile per legge;
- ricorrano i presupposti previsti dalla normativa per la rivelazione dell'identità.

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria sulle condizioni di lavoro o collaborazione per motivi collegati, anche indirettamente, alla segnalazione. Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli.

L'ANAC è individuata quale Autorità competente a ricevere e gestire le comunicazioni relative a presunte ritorsioni subite dal segnalante.

Le misure di protezione si applicano, nei limiti di legge, anche ad altri soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni in ragione del ruolo assunto o della particolare vicinanza con il segnalante, tra cui:

- il facilitatore, ossia la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che siano legate allo stesso da stabile legame affettivo o da parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro che abbiano con il segnalante un rapporto abituale e corrente;

- gli enti di proprietà del segnalante o per i quali il segnalante lavora;
- gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

La riservatezza del segnalante è garantita anche nell'ipotesi di procedimento disciplinare avviato dalla Società nei confronti del presunto autore della condotta segnalata.

L'identità del segnalante non viene rivelata, qualora la contestazione disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione potrà essere utilizzata solo previo consenso espresso del segnalante. In tali casi, al segnalante è dato preventivo avviso scritto delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Se il segnalante nega il proprio consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare, salvo che vi siano altri elementi autonomi e sufficienti a fondare la contestazione.

Restano fermi, in ogni caso, il diritto e la facoltà della Società di procedere con denuncia all'Autorità giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti.

Il segnalante perde le tutele previste dal Decreto qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado:

- i) la sua responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o per i medesimi reati commessi mediante denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;
- ii) la sua responsabilità civile, per dolo o colpa grave, per i medesimi fatti.

In tali ipotesi, alla persona segnalante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

4. INFORMATIVA PRIVACY

La Società, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del **D.Lgs. 196/2003**, come modificato dal **D.Lgs. 101/2018**, e del **Regolamento (UE) 2016/679**, rende noto che i dati personali acquisiti mediante la presente procedura di segnalazione saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal **D.Lgs. 24/2023**, dal **D.Lgs. 231/2001** e dalle ulteriori disposizioni applicabili.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

La Società utilizza, quale canale informatico interno di segnalazione, una **piattaforma dedicata di whistleblowing basata sul sistema Whistleblower Software**, adottando adeguate misure tecniche ed organizzative per garantire sicurezza, riservatezza, integrità dei dati e limitazione degli accessi ai soli soggetti autorizzati.

5. ALLEGATI

5.1. INFORMATIVA PRIVACY NEL CASO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

La informiamo che i dati personali da Lei forniti potranno essere sottoposti a trattamento nell'ipotesi di segnalazione di presunte condotte illecite e/o irregolarità delle quali sia venuto a conoscenza, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza in essa previsti.

La presente informativa è resa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, da **WELCOME S.R.L.**, con sede legale in Rimini, Via Dina Sassoli n. 24, C.F. e P. IVA 03499970402, indirizzo e-mail info@welcomeservizi.it, indirizzo PEC primeservizi@legalmail.it, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali.

Categorie di dati trattati

I dati personali trattati dalla Società sono esclusivamente quelli utili alla gestione della segnalazione, volontariamente conferiti o successivamente acquisiti, quali:

- dati anagrafici;
- dati di contatto;
- voce, nel caso di segnalazione trasmessa in forma orale;
- dati particolari;
- dati relativi a condanne penali o reati;
- ogni altra informazione presente nella segnalazione, nei limiti della pertinenza e necessità.

I dati manifestamente inutili non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono immediatamente cancellati.

Fondamento giuridico e finalità del trattamento

La Società tratta i dati personali esclusivamente se previsto o giustificato dalla legge per le seguenti finalità:

- ricevere, esaminare, gestire ed evadere la segnalazione;
- dare seguito ad eventuali richieste da parte delle Autorità competenti;
- esercitare e difendere i diritti della Società in ogni sede.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dagli obblighi derivanti dal **D.Lgs. 24/2023**, dal **D.Lgs. 231/2001**, nonché dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene in forma cartacea e mediante strumenti elettronici, inclusa la **piattaforma informatica dedicata Whistleblower Software**, nel rispetto della normativa applicabile e mediante l'adozione di adeguate misure di sicurezza.

Il trattamento è effettuato dal **Responsabile della gestione delle segnalazioni interne**, individuato nella presente procedura, nonché dai soggetti espressamente autorizzati, al fine di garantirne adeguata sicurezza e riservatezza ed evitare rischi di perdita, distruzione o accesso da parte di soggetti non autorizzati.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non sono in alcun modo diffusi.

L'identità del segnalante e qualsiasi informazione da cui essa possa evincersi sono mantenute strettamente riservate e possono essere trattate solo dal Responsabile della gestione delle segnalazioni interne, fatte salve le ipotesi in cui il segnalante abbia espresso consenso alla rivelazione o quelle previste dal D.Lgs. 24/2023.

Nei limiti strettamente pertinenti alle finalità sopra indicate, i dati possono essere trattati:

- dalle Autorità competenti ai sensi di legge o regolamento;
- dalla società addetta alla manutenzione della piattaforma informatica di whistleblowing, espressamente nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
- da eventuali consulenti tecnici o professionali incaricati, nei limiti della stretta necessità.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Nel caso in cui vengano instaurati contenziosi o procedimenti disciplinari, i dati saranno conservati fino alla loro definizione e fino allo spirare dei termini di impugnazione o prescrizione.

Diritti dell'interessato

Con riferimento ai dati trattati, è riconosciuto il diritto di chiedere alla Società, nei limiti previsti dalla normativa e ferme restando le limitazioni previste dall'art. 23 del GDPR e dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003:

- l'accesso ai dati;
- la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei dati nei casi previsti;
- la limitazione del trattamento;
- la portabilità dei dati nei casi previsti;
- l'opposizione al trattamento nei casi previsti.

I diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione all'indirizzo e-mail del DPO:

dpo@welcomeservizi.it

oppure a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo della Società , Via Dina Sassoli n. 24 – 47924 Rimini (RN) ,, Via Dina Sassoli n. 24 – 47924 Rimini (RN) , all'attenzione del DPO.

Reclamo

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati violi le disposizioni del Regolamento, è riconosciuto il diritto di proporre reclamo al **Garante per la protezione dei dati personali** ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è necessario per consentire la gestione della segnalazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e per beneficiare delle tutele ivi previste. Le segnalazioni da cui non sia

possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime e sono gestite secondo quanto previsto dalla presente procedura.

Trasferimento dei dati all'estero

I dati non sono oggetto di trasferimento verso Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea, salvo quanto strettamente necessario e nel rispetto delle garanzie previste dal GDPR. I dati sono comunque trattati secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza.

5.2. LETTERA AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING EX D. LGS. 24/2023

VEDI allegato 1

5.3. MODULO TRASMISSIONE SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

Vedi allegato 2.

CONFERIMENTO DI INCARICO

L'Alta direzione della società WELCOME SRL. nella persona del/della Direzione D'Angelo Giulio, conferisce a Veneruso Daniele Nato a Napoli il 06-05-1965 e domiciliato, per l'incarico, presso la sede legale della WELCOME a Rimini Via Dina Sassoli 24, l'incarico di gestire le segnalazioni in materia di anticorruzione, garantendo l'anonimato al segnalatore (Whistleblower), ai sensi dell'art. della L. 179/2017, che ha introdotto la possibilità di segnalare "condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro". I dirigenti o i dipendenti possono effettuare segnalazioni "circostanziate" relative alla commissione di atti corruttivi, conosciuti "in ragione delle funzioni svolte", con la garanzia dell'anonimato per il segnalante. Sono previsti, da una parte il divieto di ritorsioni o discriminazioni a causa, diretta o indiretta, della segnalazione e, dall'altra, delle sanzioni disciplinari per chi viola le tutele del "soffiatore" e per chi effettua segnalazioni con dolo o colpa grave. Il comma 2 ter prevede la possibilità per il whistleblower o per un'organizzazione sindacale da questi scelta, di segnalare all'ispettorato nazionale del lavoro, "per i provvedimenti di propria competenza", eventuali misure ritorsive.

L'art. 6 il comma 2 quater prevede la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, del dimensionamento e di "qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria".

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire oggetto di whistleblowing, tuttavia - con specifico riferimento al Sistema di Gestione Anticorruzione implementato dall'azienda, si indicano come casi che possono essere oggetto di segnalazione circostanziata, tutti i fenomeni corruttivi, sia nei confronti della P.A. che dei privati.

L'organizzazione attua procedure che:


- a) incoraggiano e consentono alle persone di segnalare in buona fede o in base ad una ragionevole convinzione la tentata, sospetta o effettiva azione corruttiva, o qualsiasi violazione o debolezza del sistema di gestione anti-corruzione, rivolgendosi alla Funzione Anti-Corruzione ed ai diretti superiori, se non coinvolti (direttamente o tramite un soggetto terzo);
- b) se non nella misura necessaria al progredire dell'indagine, richiedono che l'organizzazione gestisca i rapporti in modo confidenziale, in modo da proteggere l'identità del segnalatore e di altre persone coinvolte o a cui si fa riferimento nel report di segnalazione;
- c) consentono la segnalazione anonima;
- d) vietano rappresaglie e proteggono da ritorsioni coloro che fanno segnalazioni in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole, di una tentata, sospetta o effettiva azione corruttiva o una violazione della Politica anticorruzione o del sistema di gestione anti-corruzione;
- e) consentono al personale di ricevere consigli da una persona appropriata su cosa fare di fronte a un problema o una situazione che potrebbe rappresentare un atto corruttivo.

L'organizzazione garantisce che tutto il personale sia a conoscenza delle procedure di segnalazione e sia in grado di usarle essendo consapevoli dei propri diritti e delle tutele nel quadro delle procedure adottate.


Luogo e data

Rimini, 03/03/2025

La Direzione
D'Angelo Giulio



Firma per accettazione dell'incarico
Veneruso Daniele



Spett.le
WELCOME S.R.L.
Alla c.a del Responsabile del Canale
Whistleblowing
Via Dina Sassoli n. 24
47924 Rimini (RN)

MODULO SEGNALAZIONE - WHISTLEBLOWING

SEGNALAZIONE DI ILLECITO AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023 (ANCHE IN FORMA ANONIMA)

Il presente documento costituisce segnalazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e del D.Lgs. 231/2001. La segnalazione è resa in forma anonima e contiene elementi di fatto precisi e concordanti, al fine di consentire le opportune verifiche da parte del Responsabile del Canale Whistleblowing, fermo restando il successivo eventuale coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza per i profili di competenza ex D.Lgs. 231/2001.

1. Oggetto della segnalazione

2. Descrizione dettagliata dei fatti

3. Periodo temporale dei fatti

4. Luogo / area aziendale interessata

5. Soggetti coinvolti

6. Eventuali norme violate (Modello 231, Codice Etico, legge)

7. Elementi di prova allegati (documenti, email, ecc.)

8. Eventuali testimoni o soggetti informati

La segnalazione è effettuata in buona fede. Si richiede la gestione della presente nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità e proporzionalità previsti dal D.Lgs. 24/2023.

9. Istruzioni di invio

Inserire il presente documento in busta chiusa, recante all'esterno la dicitura: "RISERVATO - RESPONSABILE WHISTLEBLOWING"

La busta deve essere spedita all'indirizzo della società sopra indicato, senza indicazione del mittente per garantire l'anonimato.

Informativa privacy (art. 13 GDPR)

I dati personali saranno trattati esclusivamente per la gestione della segnalazione nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing.